

**DICHIARATA IMMEDIATAMENTE  
ESECUTIVA**

**AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE**

**MATERA**

La presente determinazione n. 134 del 18 DIC 2012 è stata affissa all'Albo dell'A.T.E.R.

dal 1<sup>MA</sup> DIC 2012 al \_\_\_\_\_

Matera, \_\_\_\_\_

IL DIRETTORE  
(dott. Luigi Vergari)

L'anno duemiladodici il giorno dicette del mese di dicembre, il Dirigente dell'Ufficio Bilancio e Personale ha adottato la seguente:

DETERMINAZIONE n. 134/2012 del 18 DIC 2012

**OGGETTO:** conguaglio contributivo TFR per l'anno 2012

Responsabile della Posizione Organizzativa *Personale*  
- dott. Massimo CRISTALLO

Responsabile della Posizione Organizzativa *Bilancio*  
- dott. Michele BIANCO

## IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO BILANCIO E PERSONALE

**Vista** la pratica predisposta dal Responsabile della Posizione Organizzativa *Personale*;

**Vista** la nota prot. n. 2821 del 15 marzo 2012, a firma congiunta del Direttore e dell'Amministratore Unico di questa Azienda, con la quale l'Ufficio Bilancio e Personale è invitato a disporre con urgenza gli adempimenti necessari all'iscrizione ai fini TFS in base alle vigenti disposizioni di legge;

**Vista** la nota operativa Inpdap n. 15 del 19/12/2006, contenente chiarimenti in ordine all'obbligo di iscrizione dell'ATER di Matera all'ex Inadel per effetto dell'art. 19 della Legge Regionale n. 29/96, e della successiva nota operativa n. 3 del 13/3/2007 relativa ai conseguenti adempimenti da porre in essere;

**Viste** le note prot. n. 2951 del 16 marzo 2012 e 7842 del 9 luglio 2012, indirizzate alla competente sede regionale INPS;

**Vista** la nota prot. n. 3545 del 30 marzo 2012, indirizzata al personale dipendente dell'Azienda;

**Vista** la propria determinazione n. 33 del 17-4-2012, avente ad oggetto "Versamento contributi dovuti per TFR già TFS, relativamente al periodo gennaio/marzo 2012", e tenuto conto che successivamente si è provveduto al versamento dei predetti contributi con cadenza mensile;

**Tenuto conto** che l'Azienda, pur in ragione dello "spartiacque" stabilito dal legislatore per il personale assunto a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2000 (ovvero con contratto a tempo determinato dopo il 31 maggio 2000), ai quali dovrebbe applicarsi invece la disciplina del trattamento di fine rapporto, nell'attesa di ricevere le istruzioni dalla sede Regionale INPS, così come di seguito richiamato, ha operato senza distinzione tra coloro che sono stati assunti prima e dopo il 31 dicembre 2000, provvedendo a versare, per ciascuno, il 6,10% dell'80% della parte imponibile "prevista", di cui il 2,5% a carico del dipendente;

**Vista** la nota prot. n. 15918 del 13 novembre 2012, indirizzata alla competente sede regionale INPS, con la quale si sollecitano i richiesti chiarimenti circa gli adempimenti dovuti da questa Azienda relativamente ai periodi antecedenti l'anno 2012 nonché sull'obbligo dell'Azienda di distinguere tra le due fattispecie evidenziate al punto precedente (alla luce della citata nota operativa Inpdap n. 15/2006);

**Ritenuto** pur in assenza di precise istruzioni formali in merito, di dover provvedere con urgenza, con decorrenza gennaio 2012, quanto meno alla distinzione tra le due fattispecie evidenziate, nel rispetto delle disposizioni di cui al DPCM 20 dicembre 1999 (come successivamente modificato dal DPCM 2 marzo 2001), prevedendo per coloro che sono stati assunti prima del 31 dicembre 2000 il versamento di una contribuzione pari al 6,10% dell'80% della parte imponibile "prevista" (di cui il 2,5% a carico del dipendente), mentre per quelli assunti dopo il 31 dicembre 2000 (nonché per coloro assunti con contratto a tempo determinato dopo il 31 maggio 2000) il versamento di una contribuzione pari al 6,91% del 100% della parte imponibile "prevista" (interamente a carico dell'Azienda);

**Ritenuto**, pertanto, di regolarizzare per l'anno 2012 la posizione dei lavoratori assunti dopo il 31 dicembre 2000, provvedendo per ciascuno a restituire la quota percentuale della contribuzione TFR

finora trattenuta ed inoltre a versare all'ente previdenziale la quota percentuale "realmente" dovuta (pari al 6,91% del 100% della parte imponibile "prevista"), conguagliando quanto già versato per i medesimi lavoratori;

**Tenuto conto** che la definizione puntuale degli importi derivanti dalla citata regolarizzazione non potrà che essere determinata a consuntivo, dopo l'elaborazione dei cedolini di stipendio individuali;

## DETERMINA

1. Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di disporre, per le motivazioni esposte in premessa, **la regolarizzazione per l'anno 2012** della posizione dei lavoratori assunti dopo il 31 dicembre 2000, provvedendo per ciascuno a restituire la quota percentuale della contribuzione TFR finora trattenuta ed inoltre a versare all'ente previdenziale la quota percentuale "realmente" dovuta (pari al 6,91% del 100% della parte imponibile "prevista"), conguagliando quanto già versato per i medesimi lavoratori;
3. Di disporre, altresì, l'applicazione ai lavoratori dell'Azienda, con il cedolino del **corrente mese di dicembre 2012**, delle aliquote di computo così come previste dai DPCM richiamati in premessa;
4. Di impegnare e liquidare sul capitolo di bilancio 10201 l'importo complessivo, previsto in **€ 12.000,00**, in relazione ai periodi pregressi di competenza 2012, sia per la "restituzione" della quota impropriamente trattenuta ai dipendenti interessati che per la contribuzione "da conguagliare" rispetto a quella già versata, nell'ambito del prospetto di liquidazione degli emolumenti stipendiali del mese di dicembre 2012 e nella misura che potrebbe essere oggetto di arrotondamento per effetto delle procedure di elaborazione;
5. Di demandare al personale preposto dell'Ufficio "Bilancio e Personale" i conseguenti adempimenti derivanti dall'adozione del presente provvedimento;
6. Di dichiarare immediatamente esecutiva la presente determinazione.

Il Dirigente  
(dott. Vito Ruggieri)

Vito Ruggieri